



A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani
Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

Regolamento C.R.P.V.A.

Art. 1) - ATTO COSTITUTIVO

In data 2 luglio 1978, secondo quanto disposto dall'art. 51 dello Statuto Sociale è statocostituito il Comitato Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta (C.R.P.V.A.) in sostituzione del precedente C.R. costituitosi a Torino il 13/10/70.

Esso estende la sua giurisdizione su tutta la Regione del Piemonte e sulla Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Partecipano alla sua costituzione le Sezioni A.R.I. del Piemonte e della Valle d'Aosta ciascuna rappresentata da una propria Delegazione.

Agli effetti dell'atto costitutivo le Sezioni si considerano, di fatto, già costituite e legalmente funzionanti con pieno diritto.

Art. 2) - SEDE DEL C.R.P.V.A.

Il Comitato Regionale del C.R.P.V.A. ha sede legale in Torino.

A discrezione del C.R.P.V.A. potrà essere decentrata ogni attività associativa o amministrativa, purché entro l'ambito Regionale.

Il C.R.P.V.A. ha un proprio sito web con dominio registrato <ari-r1.it>.

Art. 3) - ORGANI DEL C.R.P.V.A.

Sono organi del C.R.P.V.A.:

- a) L'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni o loro Delegati;
- b) Il Comitato Direttivo Regionale (C.D.R.);
- c) Il Collegio dei Sindaci.

Art. 4) - SCOPI DEL C.R.P.V.A.

Il C.R.P.V.A.:

Sovrintende alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento delle Sezioni nella Regione. (art. 50 Statuto Sociale);

Dirime ogni divergenza tra Sezione e Sezione, Sezioni e Soci, Soci e Soci, direttamente o mediante uno o più Commissari, o mediante un Collegio di Proviviri;

Nomina i Delegati Regionali in seno all'Assemblea Generale A.R.I.;

Nomina i Rappresentanti A.R.I. nella Commissione d'esame per il conseguimento della patente di radioperatore presso il Circolo Costruzioni T.T.;

Provvede al versamento alle Sezioni di quanto di loro spettanza della quota associativa A.R.I., trattenendo una percentuale (che verrà stabilita dal Comitato stesso) per le proprie spese di gestione (art. 5 Statuto Sociale);

Provvede a tenere i contatti con le Autorità Regionali dello Stato e con il Consiglio Nazionale A.R.I. in nome e per conto delle Sezioni, ove richiesto.

Promuove d'intesa con le Sezioni, tutte le attività che ritiene opportune allo sviluppo dell'Associazione e coordina tutte le iniziative e le manifestazioni organizzate dalle Sezioni.

Art. 5) - COMPOSIZIONE DEL COMITATO REGIONALE

L'Assemblea del C.R.P.V.A. è composta da due Delegati per ogni Sezione delle Regioni sulle quali ha giurisdizione.

In caso di loro impedimento permanente o temporaneo, la sostituzione dovrà essere ratificata dalla Sezione interessata e notificata a cura del Presidente della Sezione stessa.

I Delegati di Sezione di norma saranno il Presidente di Sezione e un Delegato eletto dall'Assemblea fra i propri Soci, ovvero dal C.D.S. fra i propri componenti, con mandato di durata pari a quello del C.D.S. stesso.

I Delegati di Sezione eletti dall'Assemblea dei Soci delle singole Sezioni non hanno diritto a compenso alcuno, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente deliberati dal C.R.P.V.A.

Sempre senza diritto di voto possono partecipare alle riunioni del C.R.P.V.A. anche i Sindaci del C.R.P.V.A.

Le riunioni del C.R.P.V.A. possono essere ordinarie o straordinarie. È prescritta la convocazione di almeno una riunione ordinaria all'anno da effettuarsi di norma entro il 28 febbraio.

All'Assemblea Ordinaria che verrà convocata entro il mese di febbraio di ogni anno, saranno sottoposti i rendiconti ed il programma delle attività. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

La riunione straordinaria può essere convocata dal Collegio dei Sindaci, dal Consiglio Direttivo Regionale e su richiesta di almeno un terzo delle Sezioni prescindendo dal numero dei Soci che esse contano.

La convocazione della riunione avverrà, preferibilmente, in ogni capoluogo di Provincia o sede di Sezione, tutte le volte in luogo diverso e a rotazione, salvo non si ravvisi a maggioranza diversa opportunità.

Compongono l'Assemblea Regionale anche i componenti del C.D.R.

Tutti i Soci dell'A.R.I. possono assistere all'Assemblea Regionale.

6) - QUORUM DELIBERATIVO E DIRITTO DI VOTO

La riunione del C.R.P.V.A. è deliberativa solo se rappresenta la maggioranza semplice dei voti rappresentati ed è valida solo se presente il Presidente o il Vice Presidente Regionale.

Le delibere dell'Assemblea saranno valide se in prima convocazione avranno la maggioranza semplice dei voti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, con l'indicazione dei Soci rappresentati.

I Delegati delle Sezioni disporranno di un numero di voti a seconda del numero di Soci A.R.I. appartenenti alla loro Sezione desunto dal tabulato dei Soci aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, e cioè:

- o un voto alle Sezioni sino a 25 Soci;
- o due voti alle Sezioni sino a 50 Soci;
- o tre voti alle Sezioni con più di 50 Soci;
- o quattro voti alle Sezioni con più di 150 Soci.

Ogni Delegazione di Sezione, la cui nomina dovrà essere fatta sempre per iscritto, potrà disporre di un massimo di quattro voti, in base al numero dei Soci desunto dal tabulato aggiornato al 31 dicembre.

Nelle votazioni delle Assemblee Ordinarie o Straordinarie e dei Referendum i Sindaci, come tali, partecipano senza diritto di voto; soltanto il Presidente dell'Assemblea, in caso di parità nel risultato delle votazioni, potrà esprimere il voto decisivo.

Nel caso si debbano apportare modifiche al Regolamento Regionale, è prescritta la maggioranza del 75% dei voti rappresentati.

Le comunicazioni di convocazione delle riunioni sono di esclusivo compito del Segretario Regionale e dovranno essere inviate agli interessati, di norma, almeno 15 giorni prima della data di convocazione, complete di ogni informazione di uso (luogo, data, ordine del giorno, da chi convocata, ecc.).

Le Sezioni potranno inserire argomenti o interpellanze all'ordine del giorno.

Ogni deroga temporale per causa di forza maggiore, dovrà essere motivata ed i tempi di convocazione non potranno essere ridotti a meno di 8 giorni.

Tutte le deliberazioni assembleari sono immediatamente eseguibili e dovranno essere comunicate alle Sezioni entro i 15 giorni successivi; le Sezioni provvederanno, a loro volta a comunicarle sollecitamente a tutti i Soci.

Le deliberazioni delle Assemblee sono vincolanti per tutti i Soci e per le Sezioni delle Regioni sulle quali il C.R.P.V.A. ha giurisdizione.

Nessuna obbligazione di nessun genere può essere assunta di fronte a terzi se non sia stata debitamente autorizzata dall'Assemblea. In nessun caso può essere autorizzata l'assunzione di obbligazione cambiaria.

Art. 7) - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO

Su convocazione dei Sindaci, secondo gli stessi tempi indicati per le convocazioni delle riunioni, senza deroga, il C.R.P.V.A. si riunirà per le elezioni, nel proprio ambito, del Consiglio Direttivo Regionale.

Le cariche in seno al C.D.R. sono assolutamente non retribuite, salvo rimborso spese per incarichi specifici attribuiti dal C.R.P.V.A.

Il C.D.R. è formato da sette membri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti effettivi, o tra coloro che hanno già ricoperto in passato la carica di Consigliere Regionale e/o Presidente di Sezione del Piemonte - ovvero fra coloro che possono assicurare una sufficiente esperienza - con scheda unica, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice.

Deve far parte del C.D.R. un rappresentante appartenente alla Valle d'Aosta.

Il settimo membro del Consiglio Regionale non sarà votato dall'Assemblea dei Delegati di Sezione, ma dovrà essere nominato all'Assemblea dei Soci della/e Sezione/i della Valle d'Aosta.

Il verbale dell'Assemblea di detta/e Sezione/i dovrà essere allegato agli atti dell'Assemblea dei Delegati di Sezione.

In caso di parità di voti decide l'anzianità d'iscrizione all'A.R.I.

Le candidature potranno essere presentate prima delle votazioni e dovranno essere appoggiate da almeno tre Delegati.

Appena eletto, il C.D.R. deve riunirsi per la nomina del Presidente, di due Vice Presidenti, del Segretario e/o Cassiere, a votazione segreta.

Il C.D.R. è deliberante a maggioranza dei presenti.

Il Consigliere assente ingiustificato per tre volte consecutive, viene dichiarato decaduto.

Il Segretario ed il Vice Segretario verranno nominati dal Presidente, con l'approvazione del Consiglio: essi potranno essere scelti anche al di fuori del C.D.R., senza diritto voto.

Il C.D.R. attua le direttive del C.R.P.V.A. il quale risponde del suo operato.

Il C.D.R. può riunirsi su richiesta del Presidente ogni volta egli ne ravvisi la necessità.

Le Sezioni potranno chiedere al C.D.R. di discutere su particolari argomenti di competenza e, in tal caso, se lo riterranno opportuno, potranno far intervenire un loro rappresentante per esprimere eventuali determinazioni di merito.

Per queste riunioni i componenti del C.D.R. potranno richiedere il rimborso delle spese vive.

Il C.D.R. dura in carica tre anni. Decade per le dimissioni di due suoi membri.

In caso di dimissioni di un membro il C.D.R. dovrà provvedere alla sua sostituzione mediante surroga del primo tra i non eletti.

In caso di dimissioni del Presidente il C.D.R. s'intende decaduto ma potrà ottenere la riconferma esplicita da parte dell'Assemblea.

I Delegati di Sezione restano in carica, di norma, tre anni seguendo le scadenze del C.D.R.

Il C.D.R. ed i Delegati di Sezione del C.R.P.V.A. possono essere rieletti per un massimo di tre trienni consecutivi. È possibile la loro ricandidatura solo nel caso non vi siano candidati in numero sufficiente.

Il Presidente

rappresenta il C.R.P.V.A.;

presiede le riunioni del C.R.P.V.A.;

provvede alla esecuzione delle deliberazioni del C.R.P.V.A.;

convoca le riunioni ordinarie e straordinarie del C.R.P.V.A.;

dispone per la convocazione delle riunioni straordinarie, quando richieste dal Collegio dei Sindaci o da un terzo delle Sezioni;

esercita in casi di provata urgenza, i poteri del C.R.P.V.A., salvo successiva ratifica da parte di quest'ultimo;

adempie a tutte le funzioni delle quali riceve espressa delega da parte del C.R.P.V.A.

Il Vice Presidente

Sostituisce il Presidente e ne assume le prerogative in caso di ogni suo impedimento;

assume la Presidenza in caso di dimissioni del Presidente;

adempie a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente;

Il Segretario

coadiuva il Presidente e il Vice Presidente, dei quali attua le disposizioni;

è segretario delle riunioni, ne redige i verbali e ne cura la spedizione alle Sezioni;

tiene la corrispondenza del C.R.P.V.A.;

Il Cassiere

tiene i libri contabili e si occupa della gestione amministrativa;

Le operazioni di cassa, al di fuori dell'ordinaria amministrazione, sono effettuate con firma congiunta del Presidente.

L'incompatibilità delle cariche del C.D.R. (Presidente, Vice Presidente e Segretario) deve intendersi rispetto ad altre cariche associative sia a livello nazionale sia a livello manageriale nazionale, sia a livello di cariche di Sezione.

Art. 8) - IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Presidente in carica convoca la riunione del C.R.P.V.A. per l'elezione del Collegio dei Sindaci.

I Sindaci saranno eletti tra i candidati liberamente scelti e presentati dalle Sezioni.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni ed è costituito da tre membri.

Il Collegio dei Sindaci, a sua volta nomina il proprio Presidente; in caso di dimissioni di un membro, sarà cooptato un Sindaco supplente mediante surroga del primo tra i candidati non eletti.

Il supplente rimane in carica sino allo scadere del triennio.

In caso di dimissioni di due Sindaci, il Presidente del C.R.P.V.A. indice nuove elezioni.

I nuovi eletti restano anch'essi in carica sino allo scadere del triennio.

Il Collegio dei Sindaci

- Controlla ogni verbale, documento, atto, libro pertinente la vita associativa del C.R.P.V.A.;

- Controlla ed aggiorna il libro del patrimonio del C.R.P.V.A.; tale patrimonio potrà essere costituito da donazioni e da lasciti fatti da Soci A.R.I. e da terzi.

- si assicura che ogni atto degli organi del C.R.P.V.A. non sia in contrasto con lo Statuto Sociale e con il Regolamento Regionale;

- ha il potere di denunciare qualsiasi irregolarità amministrativa e statutaria del

C.R.P.V.A.. In caso di gravi inadempienze e manchevolezze, potrà ricorrere al Consiglio Nazionale;

- ha facoltà, sempre per gravi motivi di natura ricadente sotto la sua competenza di indire la riunione straordinaria del C.R.P.V.A.;

- convoca la riunione del C.R.P.V.A. per le elezioni del C.D.R.;

- provvede a dare la corretta interpretazione al Regolamento Regionale, ove richiesto ed è custode dello spirito costitutivo;

- provvede per iscritto a dare il suo parere al C.R.P.V.A. sui regolamenti di Sezione;

- ha facoltà di consultare il Collegio dei Sindaci Nazionale ed i Collegi di Sezione.

Art. 9) - INCARICHI SPECIALI

Il C.R.P.V.A. ha facoltà inoltre di conferire incarichi manageriali regionali a propri componenti a Soci della Regione. Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito del mandato ricevuto e dovranno rendere conto al C.R.P.V.A. del loro operato.

Il Collegio dei Probiviri sarà nominato dall'Assemblea dei Delegati quando necessario per dirimere eventuali divergenze tra Soci, tra Sezioni, ed avrà il compito, di emettere, entro congruo tempo, un lodo arbitrale scritto.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti fra i Soci che abbiano compiuto i 40 anni ed almeno 10 anni di anzianità di iscrizione A.R.I.

I Commissari eventuali verranno nominati dal C.D.R.

Art. 10) - LE SEZIONI

Almeno 20 Soci, residenti nella stessa zona, possono riunirsi per fondare una Sezione. Il comitato fondatore inoltrerà richiesta scritta al Presidente del C.R.P.V.A. con la firma e le generalità di tutti i richiedenti.

Il Presidente del C.R.P.V.A., verificata la liceità della richiesta e la posizione associativa di ciascun richiedente, emetterà entro 30 giorni dalla richiesta, un parere, che, se favorevole, avrà carattere di autorizzazione provvisoria al funzionamento della Sezione.

Se il parere sarà sfavorevole dovrà essere motivato.

Contemporaneamente il Presidente del C.R.P.V.A. informerà il Collegio dei Sindaci ed il C.D.R.

L'autorizzazione definitiva al funzionamento della nuova Sezione sarà il primo

Punto all'ordine del giorno della prima Assemblea del C.R.P.V.A. convocata dopo l'avvenuta richiesta.

Unico organo autorizzato a dare in via definitiva l'autorizzazione e' il

C.R.P.V.A., sentito il parere del collegio dei Sindaci, già informato.

Il C.R.P.V.A. fisserà anche la competenza territoriale della nuova sezione.

Nello stesso Comune non potrà essere costituita più di una Sezione.

Le Sezioni sono obbligate a darsi un proprio Regolamento interno le cui norme

non possono essere in contrasto ne con lo Statuto Sociale ne con il presente Regolamento.

Tale Regolamento dovrà essere sottoposto al C.R.P.V.A. per l'approvazione entro

tre mesi dalla costituzione definitiva della Sezione.

Le Sezioni hanno l'obbligo di relazionare sulla propria attività al C.R.P.V.A.

almeno una volta all'anno e di comunicare annualmente la composizione del C.D. di Sezione, così come qualsiasi variazione intervenuta nel corso dell'anno. Ogni e qualsiasi atto o comunicazione ufficiale delle Sezioni alla Segreteria Generale A.R.I. dovrà essere trasmessa in copia alla Segreteria del C.R.P.V.A. allo scopo di facilitare il coordinamento dell'azione sociale.

Lo scioglimento delle Sezioni potrà avvenire, di fatto, o di diritto:

- di fatto, se i componenti della sezione interessata lo chiederanno spontaneamente ovvero per cessazione della attività associativa;

- di diritto, se per gravi e motivate ragioni, il C.R.P.V.A. con maggioranza

qualificata (almeno il 75% dei Soci e delle Sezioni) decide lo scioglimento stesso.

- Lo scioglimento delle Sezioni potrà avvenire nel caso che il numero dei Soci scenda al di sotto di cinque.

Ogni sezione dovrà darsi un proprio Consiglio Direttivo avente un proprio

domicilio legale e, per le Sezioni con più di 50 Soci, un Collegio di Sindaci composto da almeno due membri.

Le deliberazioni delle Sezioni non implicano alcuna responsabilità patrimoniale per il CRPVA.

NORMA TRANSITORIA

Le Sezioni esistenti alla data d'entrata in vigore del presente Regolamento si

Considerano legalmente costituite e assolve da ogni obbligo costituzionale verso il C.R.P.V.A., salvo la presentazione dei rispettivi regolamenti di sezione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Presente Regolamento. Almeno 20 Soci, residenti nella stessa zona, possono riunirsi per fondare una Sezione. Il Comitato fondatore inoltrerà richiesta scritta al Presidente del C.R.P.V.A. con la firma e le generalità di tutti i richiedenti.

Il C.D.R., verificata la liceità della richiesta e la posizione associativa di ciascun richiedente, sentito il parere di merito del Collegio dei Sindaci, emetterà entro 30 giorni dalla richiesta, un parere, che, se favorevole, avrà carattere di autorizzazione provvisoria al funzionamento della Sezione. Se il parere sarà sfavorevole dovrà essere motivato.

L'autorizzazione definitiva al funzionamento della nuova Sezione sarà il primo punto all'ordine del giorno della prima Assemblea del C.R.P.V.A. convocata dopo l'avvenuta richiesta.

Unico organo autorizzato a dare in via definitiva l'autorizzazione é l'Assemblea del C.R.P.V.A., sentito il parere del Collegio dei Sindaci.

Il C.R.P.V.A. fisserà anche la competenza territoriale della nuova sezione. Nello stesso Comune non potrà essere costituita più di una Sezione.

Le Sezioni sono obbligate a darsi un proprio Regolamento interno le cui norme non possono essere in contrasto ne con lo Statuto Sociale ne con il presente Regolamento.

Tale Regolamento dovrà essere sottoposto al C.R.P.V.A. per l'approvazione entro tre mesi dalla costituzione definitiva della Sezione.

Le Sezioni hanno l'obbligo di relazionare sulla propria attività al C.R.P.V.A. almeno una volta all'anno e di comunicare annualmente la composizione del C.D. di Sezione, così come qualsiasi variazione intervenuta nel corso dell'anno. Ogni e qualsiasi atto o comunicazione ufficiale delle Sezioni alla Segreteria Generale A.R.I. dovrà essere trasmessa in copia alla Segreteria del C.R.P.V.A. allo scopo di facilitare il coordinamento dell'azione sociale.

Lo scioglimento delle Sezioni potrà avvenire di fatto o di diritto:

di fatto se i componenti della sezione interessata lo chiederanno spontaneamente ovvero per cessazione della attività associativa;

di diritto, se per gravi e motivate ragioni, il C.R.P.V.A. con maggioranza qualificata (almeno il 75% dei Soci e delle Sezioni) decide lo scioglimento stesso.

Lo scioglimento delle Sezioni potrà avvenire nel caso che il numero dei Soci scenda al di sotto di cinque.

Ogni Sezione dovrà darsi un proprio Consiglio Direttivo avente un proprio domicilio legale e, per le Sezioni con più di 50 Soci, un Sindaco, ovvero un Collegio di Sindaci composto da almeno tre membri.

Le deliberazioni delle Sezioni non implicano alcuna responsabilità patrimoniale per il CRPVA.

Art. 11) - I SOCI

I Soci A.R.I. residenti nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta devono far parte di una sola Sezione della rispettiva Regione.

Ogni Socio A.R.I., nell'ambito della Regione, può iscriversi a qualsiasi Sezione, ma é obbligato a farne parte per almeno un anno. In caso di variazione dovrà comunicarlo alla Segreteria del C.R.P.V.A.

La domanda d'ammissione al Sodalizio potrà essere inoltrata solo attraverso una qualunque Sezione della Regione, la quale sola sarà tenuta a esprimere il parere richiesto dagli organi centrali.

Le domande dovranno poi essere inoltrate al C.D.R. per la prosecuzione.

Per ogni altro dovere e diritto dei Soci, si fa riferimento allo Statuto Sociale del A.R.I.

Letto, discusso ed approvato nella riunione dei Presidenti delle Sezioni tenutasi a Torino in data 19/02/2005 e all'Assemblea Nazionale di Pompei in data 26/02/2006